**Verbale di conciliazione e risoluzione consensuale**

(art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183; art. 410 c.p.c.;

art. 2113, comma 4, c.c.; art. 26, comma 7, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151)

Oggi, …. 2020, la Commissione di certificazione dell’Università degli Studi Roma Tre, iscritta nell’albo delle Commissioni di certificazione costituite presso le Università con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro del 14 marzo 2011, in composizione monocratica, nella persona del prof. ….., presso la sua sede in Roma, Via Silvio D’Amico 77, ha esperito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, comma 13, L. 183/2010, 410 c.p.c., 2113, comma 4, c.c., il tentativo di conciliazionee ha raccolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 7, D. Lgs. 151/2015, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

tra

…………………………… (di seguito anche “Lavoratore”),

e

…………………………… (di seguito anche “Datore di lavoro”);

congiuntamente, di seguito anche “Parti”.

La Commissione

accertata l’identità delle Parti, la capacità ed i poteri di ciascuna di esse, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa le caratteristiche e gli effetti propri della conciliazione in sede assistita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 13, L. 183/2010; 410  c.p.c.; 2113, comma 4, c.c..

La Commissione ricorda alle Parti, per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la previsione e gli effetti dell’art. 26, comma 7, D. Lgs. 151/2015. A tal fine il Lavoratore dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 55, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e quindi di non essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni né di trovarsi nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

La Commissione precisa, altresì, la natura del proprio ruolo alle Parti invitandole a manifestare le rispettive posizioni, nonché ogni richiesta di chiarimento e/o riserva.

Premesso che

1. Tra le Parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal ……;
2. Il Lavoratore ha manifestato la propria volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, a condizione di poter beneficiare di un incentivo all’esodo;
3. Tra le Parti è insorta una controversia relativa al …. .
4. Le Parti intendono definire transattivamente la controversia insorta, nonché ogni ulteriore controversia che potrebbe insorgere con riferimento all’esecuzione del rapporto di lavoro ed alla sua cessazione.

Tutto ciò premesso,

dopo ampia discussione, le Parti, nel rispetto degli obblighi di legge, hanno raggiunto i seguenti accordi, dando seguito al tentativo di conciliazione svolto dalla Commissione.

1. La premessa forma parte integrante del presente Accordo, anche ai fini della sua interpretazione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 7, D. Lgs. 151/2015, le Parti convengono la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intercorrente la cui estinzione viene fissata alla data del ….. (ultimo giorno del rapporto di lavoro. N.B.: tale data non può precedere quella della firma del presente verbale). Trattandosi di risoluzione consensuale le Parti si danno reciprocamente atto della insussistenza di obblighi di preavviso.
3. A fronte della convenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il Datore di lavoro corrisponderà al Lavoratore a titolo di incentivo all’esodo la somma di Euro… (….) al lordo delle ritenute di legge. Detto importo non è soggetto a contribuzione sociale, ai sensi dell’art. 12 L. 30.4.1969 n. 153, come modificato dall’art. 6 D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314 e sarà assoggettato ad imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinata con i criteri di cui agli artt. 17 e 19 TUIR (Tassazione separata).
4. Le Parti convengono di risolvere transattivamente la controversia di cui al punto C) delle Premesse con il pagamento da parte del Datore di lavoro della somma di Euro …. (…..) al lordo delle ritenute di legge, che viene erogata a titolo transattivo-novativo.

La transazione convenuta tra le Parti ha natura generale e novativa artt. 1965, comma 2 e 1975, comma 1, c.c. viene stipulata senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate, ma al solo fine di evitare futuri contenziosi giudiziari ed i costi che da essi comunque deriverebbero.

1. Dalla transazione generale sono escluse solo e tassativamente le seguenti voci: a) il TFR; b) le retribuzioni dovute fino alla cessazione del rapporto; c) i ratei di 13a mensilità; d) l’indennità per ferie non godute relativamente all’anno in corso; e) le somme espressamente previste nel presente atto ai punti 3 e 4.

La transazione generale riguarda, in via esemplificativa e non esaustiva, ogni diritto di credito riconducibile, direttamente ed indirettamente, all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione. E quindi qualsiasi diritto relativo a: differenze retributive quale che sia il titolo o la natura, premi di produzione, premi aziendali, incentivi di qualunque natura, M.B.O.; differenze retributive e indennità collegate allo svolgimento di mansioni anche superiori; crediti per lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie, delle festività, anche soppresse, dei riposi, dei permessi e dei r.o.l. non goduti; indennità di trasferta, di trasferimento e relativi rimborsi spese; diritti connessi con l’uso personale di beni aziendali anche sotto il profilo dell’incidenza sul calcolo della retribuzione e delle altre indennità indirette e differite; di diritti conseguenti alla violazione degli artt. 2087, 2103, 2116, comma 2, 2043, 2059 c.c. ed ogni risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale all’immagine, alla professionalità, alla salute, alla vita di relazione e biologico, alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962.

1. Il pagamento degli importi previsti ai punti 3 e 4 avverrà a mezzo … entro giorni dalla data di estinzione del rapporto di lavoro di cui al punto 2 che precede.
2. Il Lavoratore accetta le somme indicate con le imputazioni, per i titoli e con le modalità ed i termini di pagamento indicati.
3. Il Datore di lavoro dichiara di rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto nei confronti del Lavoratore in relazione al rapporto di lavoro con il medesimo intercorso, fatti espressamente salvi i casi di dolo o colpa grave.
4. A seguito di quanto convenuto nel presente Accordo ed alla sua esecuzione, le Parti dichiarano di non aver null’altro a pretendere a qualsiasi titolo, causa o ragione in relazione, diretta o indiretta, al rapporto di lavoro ed alla sua estinzione.
5. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto esaustiva informazione da parte della Commissione del contenuto dell’Accordo, del significato delle clausole ed espressioni in esso contenute.
6. Le Parti dichiarano, dunque, di aver compreso che gli atti dispositivi contenuti nell’Accordo sono validi, immediatamente efficaci e non impugnabili ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c.

La Commissione, accertata la libera e piena consapevolezza delle Parti in relazione all’estinzione del rapporto di lavoro ed ai patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, redige il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Datore di Lavoro          Il Lavoratore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La Commissione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La Commissione, dopo aver proceduto all’identificazione delle Parti, dichiara che le sottoscrizioni medesime sono autografe e che sono state apposte in calce al presente verbale di conciliazione, composto di n. \_\_\_\_  pagine, contestualmente ed in sua presenza.

La Commissione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_